

SCHEMA DI:

CONCESSIONE CHIOSCO UBICATO NEL PARCO AMARCORD

Addi _____ nella sede del Comune di Casalgrande, tra il Comune di Casalgrande, rappresentato dal Responsabile del Settore Attività Produttive, Dott.ssa Margherita Mammi che agisce in esecuzione del Decreto del Sindaco n° 14/2025 del 30/09/2025, nel seguito indicato anche come "Comune" o "Comodante" e la/e Ditta/e

_____, con sede in _____, alla via _____ n _____, partita IVA n _____, nella persona del suo Legale Rappresentante, sig _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ alla via _____ n _____, e _____ con sede in _____ alla via _____ n _____, partita IVA n _____, nella persona del suo Legale Rappresentante, sig _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ alla via _____ n _____, di seguito denominata anche come "Ditta" o "concessionario";

premesse

- a) che _____ ha la disponibilità del Chiosco e relative pertinenze all'interno del Parco Amarcord per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a seguito di aggiudicazione in via definitiva di pubblica selezione approvata con determinazione del Settore Attività produttive n. _____ del _____;

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Il Comune di Casalgrande, come sopra rappresentato

CONCEDE IN USO

a _____ anch'esso come sopra rappresentato, che accetta, il Chiosco Amarcord collocato nel Parco Amarcord e relativa area di pertinenza, meglio descritti di seguito, affinché venga assicurato alla cittadinanza ed ai fruitori del Parco un servizio di ristoro e venga svolta attività di aggregazione e animazione all'interno del Parco Amarcord, in accordo con l'Amministrazione Comunale. Sono patti e condizioni:

ART.1 – Oggetto della Concessione

La concessione ha per oggetto il chiosco ubicato nel Parco Amarcord, di proprietà comunale, appartenente al patrimonio del Comune di Casalgrande, costituito da:

- a) edificio prefabbricato in legno composto da due distinti anche se collegati corpi di fabbrica, che comprendono, nel primo il locale bar, e nell'altro il locale per la preparazione degli alimenti consentiti, magazzino/dispensa ed i locali di servizio agli addetti;
- b) n. 2 aree pavimentati circolari collegate fra loro, per lo svolgimento delle attività;
- c) servizio igienico prefabbricato posto a sud del chiosco;
- d) aree verdi sistemate a prato o ghiaietto a contorno dell'edificio e delle aree pavimentate sopra descritte;

Gli spazi e aree oggetto di concessione sono riportati nella planimetria di massima allegata (allegato A).

ART.2 – Canone

Il canone annuale quantificato in complessivi Euro 4.500,00 (oltre IVA di legge) rivalutato annualmente secondo le percentuali ISTAT, così suddiviso:

Per l'anno 2026 - (periodo 1 luglio – 30 giugno 2027) € 4.500 oltre IVA di legge.

Per l'anno 2027 - (periodo 1 luglio – 30 giugno 2028) € 4.500 oltre IVA di legge

Per l'anno 2028 - (periodo 1 luglio – 30 giugno 2029) € 4.500 oltre IVA di legge.

Per l'anno 2029 - (periodo 1 luglio – 30 giugno 2030) € 4.500 oltre IVA di legge.

Per l'anno 2030- (periodo 1 luglio – 30 giugno 2031) € 4.500 oltre IVA di legge.

Così come previsto da capitolato, salvo eventuale proposta a rialzo rilevata dall'Avviso Pubblico.

ART.3 – Durata della concessione

La presente concessione inizia a decorrere dal 01/07/2026 (in considerazione dell'espletamento delle procedure di gara o comunque dalla data di firma della presente) e ha validità fino al 30/06/2031, come previsto dal capitolato.

Il Comune concedente si riserva di procedere al rinnovo del contratto in oggetto alle medesime condizioni economiche per ulteriori 5 anni dal 01 luglio 2031. Almeno 6 mesi prima della scadenza del 30 giugno 2031, il gestore dovrà comunicare all'Amministrazione la sua volontà di voler rinnovare il contratto per ulteriori 5 anni. Successivamente, con nota del Responsabile del Settore Attività Produttive verrà comunicata la decisione in ordine al rinnovo del contratto per ulteriori 5 anni dalla data del 01 luglio 2031.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare la presente concessione, anche anteriormente alla

suddetta scadenza, qualora l'immobile occorra per ragioni di pubblica utilità, senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso.

ART.4 – Attività di animazione ed intrattenimento

Il concessionario deve dare effettiva attuazione a quanto indicato nella sua relazione-progetto, presentata a seguito di avviso pubblico e conservata agli atti del Servizio Attività Produttive, predisponendo quanto necessario alla realizzazione delle iniziative proposte. Il concessionario deve definire i programmi e le attività di intrattenimento in accordo con gli uffici comunali competenti.

Il programma annuale dovrà essere comunicato ogni annualità agli uffici preposti.

Deve altresì attivarsi tempestivamente per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, secondo quanto stabilito dalla legislazione di settore e impegnarsi ad organizzare le iniziative, rispettando tutte le prescrizioni imposte dalle normative vigenti in materia di SIAE, obblighi contributivi per gli artisti, emissioni sonore, assicurazioni per danni a terzi e/o infortuni, sorveglianza degli spazi, utilizzo corretto dei materiali e delle attrezzature, conformità e sicurezza degli impianti. Il concessionario deve inoltre dare disponibilità a concordare iniziative e a partecipare alle attività che l'Amministrazione Comunale intenderà realizzare.

ART.5 – Consegna dei locali

Gli immobili vengono consegnati al concessionario nelle condizioni risultanti dal verbale di consegna, firmato dalle parti e conservato agli atti del Servizio LL.PP e Attività Produttive. Qualsiasi modifica agli immobili assegnati dovrà essere autorizzata dal Comune. Il Concessionario dovrà accettare quelle modificazioni degli immobili o sostituzione parziale o totale dei medesimi che l'Amministrazione Comunale ritenesse il caso di fare, e non potrà eseguire né permettere che altri eseguano variazioni dei detti immobili senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale stessa.

Il Concessionario dovrà provvedere a dotarsi di tutti i beni, strumenti ed arredi necessari all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e dall'attività di intrattenimento con eventuali spettacoli all'interno dell'area in concessione. Tali beni rimarranno di sua proprietà e dovranno essere rimossi prima della scadenza del contratto.

ART.6 – Conduzione del Chiosco

Il concessionario si obbliga a condurre l'esercizio in modo lodevole e corrispondente all'importanza della struttura e alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale. Non potrà servirsi degli immobili per usi diversi da quelli stabiliti nel presente atto. Il concessionario dovrà tenere costantemente gli immobili in uno stato decoroso e di perfetta pulizia. Il concessionario è vincolato nella gestione del chiosco all'attuazione del progetto di animazione descritto nella relazione-progetto presentato.

ART.7 – Orari di apertura

Il concessionario dovrà avere massima disponibilità a garantire l'apertura in relazione sia alle esigenze

dei cittadini che fruiscono del parco sia alle attività (ricreative, culturali, ecc..) organizzate dagli uffici comunali competenti.

Il concessionario dovrà avere la massima disponibilità a garantire l'apertura in relazione alle attività (ricreative, culturali, sportive, ecc..) organizzate dall'Amministrazione Comunale.

La violazione reiterata delle suddette prescrizioni determinerà senz'altro la decadenza del concessionario dalla presente concessione, ai sensi dell'art. 15.

ART.8 – Servizi igienici

Il concessionario ha l'obbligo di tenere aperti i servizi igienici interni al chiosco in concomitanza con l'apertura del chiosco stesso, a disposizione dell'utenza del parco e non solo dei clienti dell'esercizio. Pertanto, il concessionario deve custodire i servizi, garantendone il decoro e l'igiene, mantenendoli attrezzati e funzionanti e facendosi carico della loro pulizia. Durante le manifestazioni e gli spettacoli, l'apertura dei bagni dovrà essere garantita per tutta la durata delle iniziative. La violazione reiterata delle suddette prescrizioni potrà determinare senz'altro la decadenza del concessionario dalla presente concessione, ai sensi dell'art. 15.

ART.9 – Obblighi del concessionario

L'allestimento e la manutenzione ordinaria del chiosco, dell'area esterna di pertinenza, e delle attrezzature sono a totale cura e spese del concessionario, nello specifico riferito all'area meglio definita all'allegato A).

Il concessionario dovrà impegnarsi a mantenere sempre in stato decoroso l'area circostante il chiosco, evitando il più possibile la dispersione dei rifiuti da parte dei clienti nelle zone verdi limitrofe al parco come e per quanto meglio definito nel capitolato. Il concessionario dovrà garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e l'adempimento di ogni onere previsto dalla normativa vigente a carico degli utilizzatori di immobili per fini di somministrazione di alimenti e bevande. Il concessionario dovrà altresì provvedere alla osservanza delle disposizioni della legislazione vigente in materia di prevenzione infortuni.

Il concessionario dovrà inoltre osservare il regolamento comunale di igiene anche per quanto riguarda gli aspetti legati alle emissioni sonore.

Il concessionario dovrà acquisire tutte le autorizzazioni/certificazioni previsti dalle Leggi e/o Regolamenti per la conduzione dell'attività.

Il concessionario si obbliga inoltre:

- ad applicare i prezzi conformi a quelli degli altri esercizi di pari categoria nel territorio comunale,
- ad applicare all'eventuale personale dipendente le vigenti norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi.

ART.10 – Rilascio degli immobili alla scadenza

Alla scadenza della presente concessione in caso di cessazione anticipata dello stesso il concessionario sarà tenuto a rilasciare gli immobili liberi da ogni attrezzatura e materiale, in buono stato di

conservazione, salvo il normale deperimento d'uso. Nulla è dovuto al concessionario uscente a titolo di avviamento, buonuscita e simili.

ART.11 – Responsabilità per danni

Il concessionario assume intera e diretta la responsabilità di ogni danno che possa derivare per fatto proprio o di propri dipendenti all'Amministrazione Comunale e ai terzi dall'esercizio dell'attività. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per furti o danni che dovessero verificarsi all'interno dei locali oggetto del presente atto. Il concessionario si obbliga per sé e per i suoi aventi causa a rispettare tutte le disposizioni che l'Amministrazione Comunale dovesse dare nell'interesse del servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

ART.12 – Utenze, imposte e tasse

Le spese per le utenze elettrica, idrica e la tariffa di igiene ambientale sono a carico del Concessionario come previsto dal capitolato all'art. 8).

Le imposte e tasse dirette ed indirette, di servizio e di vendita, sono a carico del Concessionario come previsto dal capitolato all'art. 8).

ART.13 – Divieti

E' vietata la sub concessione totale o parziale, anche a titolo gratuito, dell'immobile concesso. Il concessionario si impegna a non installare nell'immobile apparecchi per il gioco d'azzardo (slot machines, video slot, etc...) ed altresì a non stipulare contratti per la concessione in uso degli immobili per il gioco d'azzardo.

E' vietata la vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione ai minori di 18 anni.

E' vietato porre recinzioni o altri sistemi di chiusura dell'area o parte di essa anche provvisori.

ART.14 – Diritto di ispezione ai locali

L'amministrazione comunale ha la facoltà, senza disturbare la normale attività del chiosco, di esercitare le forme di controllo che ritiene opportune per verificare periodicamente la qualità del servizio prestato e il rispetto delle condizioni del contratto.

ART.15 – Sanzioni

Ogni infrazione commessa dal concessionario degli obblighi, responsabilità e divieti previsti dal presente atto, fatto od omissione del concessionario, e/o del preposto o dei suoi dipendenti, che possano comunque compromettere il servizio o la vivibilità del luogo, potranno produrre la decadenza della concessione previa diffida ad adempiere col solo preavviso di una settimana o con semplice lettera di decadenza del concessionario. La concessione inoltre, si intenderà risolta in tronco in caso di fatto grave del concessionario, incompatibile con la prosecuzione del rapporto oppure qualora durante l'esercizio il

concessionario o il preposto, per qualsiasi motivo, perdano i requisiti soggettivi indispensabili per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

ART.16 – Elezione in domicilio e foro competente

Il concessionario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, per qualunque comunicazione o notificazione, sia amministrativa che giudiziale, da farsi al concessionario stesso in relazione all'atto e alle eventuali contestazioni che ne derivassero. Per eventuali controversie le parti dichiarano competente il Foro di Reggio Emilia.

ART.17 – Spese contrattuali

Le spese di copia, stampa, bollo, registrazione ed altre inerenti la stipulazione della presente concessione sono a carico del concessionario. Le planimetrie allegate costituiscono parte integrante del presente atto. Fatto in duplice originale.

Per tutto ciò che non è citato sul presente atto si farà riferimento nello specifico al capitolato descrittivo e prestazionale della concessione.

Letto, approvato e sottoscritto per accettazione.

Comune di Casalgrande

Il Responsabile Attività produttive

Dott.ssa Margherita Mammi